Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 31 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2086.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 secondo comma del sub-articolo 1, le parole « è in Genova » sono sostituite dalle altre « è in Roma ».

Allo stesso art. 1, in fine del sub-articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fra i prodotti e sottoprodotti delle banane la lavorazione ed il commercio dei quali formano oggetto di monopolio dello Stato, sono compresi i seguenti ricavati o derivati dalla banana:

a) essenze, liquori, sciroppi, alcool, solventi, peptine;
b) marmellate, gelatine, confetture, canditi;
c) crema, profumi, olii essenziali, saponi, lozioni, cosmetici, dentifrici;
d) farine naturali ed integrali, generi di pasticceria e biscotteria;
e) banane - fico e banane secche;
f) mangime per bestiame;
g) acido tannico, zucchero, cellulosa nelle varie forme, fibre tessili, cordami, manufatti.

« La fabbricazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti di cui al precedente comma, nonchè l'uso della voce « banana » e similari nelle determinazioni ed indicazioni di qualsiasi prodotto industriale e commerciale, anche se trattati con essenze chimiche e senza utilizzazione del frutto, costituiscono infrazioni al monopolio e daranno luogo alla applicazione delle sanzioni penali stabilite nell'art. 3 ».

Allo stesso art. 1, al sub-articolo 4, è sostituito il seguente:

« Art. 4. — La Regia Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione, da un Comitato direttivo e da un consigliere delegato.

« Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) un presidente;
b) due funzionari del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;
c) tre funzionari, complessivamente, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato e dell'Azienda dei monopoli di Stato, designati dal Ministro per le finanze;
d) due funzionari designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni;
e) un esperto estraneo all'Amministrazione dello Stato,

« Il presidente del Consiglio di amministrazione può essere scelto tra i dipendenti dello Stato di grado non inferiore al 4° o tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

« Il Comitato direttivo è costituito, tra i componenti del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze e comprende, oltre il presidente ed il consigliere delegato, uno dei consiglieri appartenenti al ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, due dei consiglieri appartenenti all'Amministrazione finanziaria e il consigliere appartenente al Ministero delle corporazioni.

« Il Comitato si aduna almeno due volte al mese ».

Allo stesso art. 1, al sub-articolo 5, è sostituito il seguente:

« Art. 5. — Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

« I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

« Il consigliere delegato è nominato dai componenti del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

« Se il presidente od il consigliere delegato sono funzionari del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, possono essere collocati fuori ruolo, entro i limiti numerici e di grado consentiti dalle relative disposizioni.

« Durante le assenze o gli impedimenti del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere delegato.

« Gli assegni al presidente e quelli al consigliere delegato sono stabiliti, ad ogni nomina, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

« I poteri e le attribuzioni del Comitato direttivo, del presidente e del consigliere delegato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, da approvarsi dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze ».

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

« Il termine del 30 giugno 1938-XVI, stabilito dall'art. 11 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, è prorogato al 30 giugno 1939-XVII ».

E aggiunto il seguente art. 3:

« Art. 3. — Gli emendamenti relativi agli articoli 4 e 5 ed al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, si applicano dal 16 dicembre 1938-XVII; le disposizioni degli ultimi due commi del nuovo testo dell'art. 1 del decreto medesimo si applicano trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 2087.

Aumento di L. 10.000.000 del fondo per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1190, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 143;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere a variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per assicurare l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' elevato a lire 50.000.000 il limite di lire 40.000.000 stabilito con l'articolo unico del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, per l'assunzione di impegni da parte del Ministero dei lavori pubblici in conto delle somme da trasferire al bilancio di detta Amministrazione da quello del Ministero dell'interno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

In corrispondenza dell'indicato aumento gli stanziamenti del capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1938-39, e di quello corrispondente per l'esercizio 1939-40, saranno rispettivamente aumentati di lire 5.000.000 contro diminuzione di ugual somma dallo stanziamento del capitolo n. 125 dello stato di previsione predetto e di quello corrispondente per l'esercizio 1939-1940.

Fino alla concorrenza di lire 50.000.000 i fondi da trasferire come al primo comma del presente articolo saranno iscritti in aumento degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti al capitolo 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2088.

Proroga della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, col quale fu approvata la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, con la Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1109, col quale la convenzione suddetta, scaduta il 31 dicembre 1937, è stata prorogata di un anno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare di un altro anno la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso atto in data 30 novembre 1938-XVII, col quale viene prorogata di un altro anno la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sarà provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 405, *foglio* 87. — MANCINI

CONVENZIONE.

L'anno 1938-XVII, il giorno 30 del mese di novembre fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore sig. ing. Maurizio Lustig, con residenza in via Emilia 86;

Premesso:

Che la convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli in data 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, e registrata a Roma il 20 gennaio 1937-XV, all'Ufficio atti privati, volume 436, col diritto fisso di dieci lire, è scaduta il 31 dicembre 1937;

Che la convenzione stessa con R. decreto legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1109, è stata prorogata di un anno e cioè fino al 31 dicembre 1938-XVII;

Che non vi sono allo stato attuale nuovi elementi tecnici ed economici che consiglino di modificare la convenzione vigente;

Si conviene e stipula:

La durata della citata convenzione 23 marzo 1936-XIV per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata per un altro anno, e cioè per tutto il 1939.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di venti lire, mentre è finora impegnativo per la Società Pirelli, non lo diverrà per il Ministero se non dopo la approvazione definitiva.

p. *Il Ministro per le comunicazioni*
PESSION

Per la Società italiana Pirelli
MAURIZIO LUSTIG

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 2089.

Iscrizione nell'albo professionale degli insegnanti d'istituti o scuole d'istruzione media tecnica liberi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 78 e seguenti del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185;

Veduto l'art. 71 del R. decreto 27 gennaio 1933-XI, n. 153;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di consentire, sotto determinate condizioni, la iscrizione negli albi professionali agli insegnanti di istituti o scuole libere d'istruzione media tecnica, che siano sprovvisti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono chiedere l'autorizzazione a continuare nell'insegnamento medio tecnico coloro che, sprovvisti del titolo di abilitazione, insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1933-34 nei liberi istituti o scuole d'istruzione tecnica media, eccettuati gli istituti tecnici commerciali non a indirizzo mercantile e gli istituti tecnici per geometri, oppure insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1932-33 nelle scuole o nei corsi d'avviamento professionale.

Art. 2.

Alla domanda rivolta al provveditore agli studi della Provincia dove ha sede l'istituto libero debbono essere uniti, oltre i consueti documenti di rito, un certificato di servizio rilasciato dal direttore della scuola nella quale l'istante insegna, e i titoli di studio da esso posseduti.

Art. 3.

L'autorizzazione è rilasciata dal provveditore agli studi in seguito all'esito favorevole di un'apposita ispezione.

Art. 4.

Chi abbia ottenuto l'autorizzazione a' termini dei precedenti articoli ha facoltà di essere inscritto nell'albo professionale limitatamente all'insegnamento privato o libero e nei precisi confini dell'autorizzazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 117. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2090.
Sistemazione organica della Banda musicale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925-III, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925-III, n. 1846, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione di una Divisione speciale di polizia per la Capitale;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930-VIII, n. 1629, che approvò il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 7 marzo 1935-XIII, n. 296, concernente norme per la sistemazione della Banda musicale del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2496, concernente l'aumento dell'organico del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banda misicale del Corpo degli agenti di P. S., di cui al R. decreto 7 marzo 1935, n. 296, si compone di un maestro direttore, di un maresciallo di 1ª classe vice direttore e di n. 70 esecutori suddivisi tra i vari gradi come segue:

Marescialli di 2ª e 3ª classe	n.	4
Brigadieri	»	8
Vicebrigadieri	»	12
Guardie scelte	»	18
Guardie ed allievi	»	28

Dei cennati posti di organico dodici, trentuno e ventotto sono rispettivamente assegnati alle prime, alle seconde ed alle terze parti.

La Banda ha sede presso la Scuola tecnica di polizia di Roma, ma per l'impiego come corpo musicale dipende direttamente dal Ministero dell'interno.

Nulla è innovato all'organico del Corpo degli agenti di P. S.

Art. 2.

Il vice direttore della Banda è nominato in seguito a concorso per esame.

Al concorso potranno prendere parte i militari di tutte le Forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, ed i civili, muniti del diploma di composizione e strumentazione per banda conseguito presso un Regio conservatorio musicale.

Parimenti ogni altro posto che si renderà vacante nelle prime, secondo e terze parti di cui all'articolo precedente sarà conferito mediante concorso per esame fra gli agenti musicanti già in servizio nella Banda, fra i militari di tutte le Forze armate dello Stato, sia inservizio che in congedo e tra i civili.

Gli aspiranti ai posti suddetti non provenienti dagli agenti di P. S. dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di P. S. In via eccezionale si potrà prescindere per essi dai requisiti della statura e del celibato. Il limite massimo di età è fissato in anni 30 elevabile a norma di legge per gli ex combattenti e per i benemeriti della causa fascista e, altresì, nella stessa misura per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, ed il limite minimo in anni 18 compiuti.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti ai posti di cui sopra è devoluta ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'interno e costituita come segue:

Presidente: il capo della Divisione forze armate di polizia od un capo sezione della stessa Divisione;

Membri: il direttore della Scuola tecnica di polizia di Roma;

il maestro direttore della Banda;

un maestro direttore di una Banda militare;

un insegnante titolare di un Regio conservatorio musicale.

Un funzionario di gruppo A della Divisione forze armate di polizia, di grado non superiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito fra due o più candidati, saranno seguiti i criteri preferenziali stabiliti dalle vigenti norme di legge.

I vincitori del concorso per ottenere la successiva conferma in servizio nella parte affidata, saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di mesi sei.

Art. 3.

I concorrenti al posto di maresciallo di 1ª classe vice direttore della Banda dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e dovranno dimostrare di saper suonare, per poi suonare effettivamente, uno dei seguenti strumenti:

Primo flauto,
Primo oboe,
Primo clarinetto piccolo in mi bemolle,
Clarinetto soprano principale,
Primo clarinetto soprano n. 1,
Primo clarinetto contralto,
Primo clarinetto basso,
Saxofono soprano,
Primo saxofono contralto,
Saxofono tenore,
Primo corno,
Prima cornetta,
Prima tromba in fa - mi bemolle,
Prima tromba in si bemolle basso,
Primo trombone tenore,
Primo flicorno sopranino,
Primo flicorno soprano,
Primo flicorno contralto,
Primo flicorno tenore,
Primo flicorno basso,
Primo flicorno contrabbasso.

Dovranno, poi, sostenere innanzi alla Commissione di cui all'articolo precedente un esame consistente in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento dei seguenti lavori su temi compilati dalla Commissione esaminatrice seduta stante e nel tempo fissato dalla Commissione stessa:

a) sviluppare per pianoforte un tema di marcia militare;

b) armonizzare per quattro voci un basso;

c) ridurre per banda un brano di musica o una marcia scritta originariamente per pianoforte.

Per ottenere l'idoneità occorre che il candidato riporti una media di 15/20 in ciascuno dei tre lavori scritti.

La prova orale concernerà nozioni relative agli strumenti che compongono la banda e all'impiego di essi.

Per l'approvazione nella prova orale i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore a 14/20.

La prova pratica sarà divisa in due parti:

a) accertamento dell'abilità musicale, come suonatore, del candidato che, all'uopo, eseguirà col proprio strumento un pezzo da concerto studiato e di sua scelta, con accompagnamento di pianoforte ed eseguirà inoltre a prima vista un pezzo scelto dalla Commissione;

b) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima della prova.

Per il pezzo studiato l'idoneità sarà ottenuta con un punto minimo di 16/20 e per quello a vista con 15/20; per la concertazione e direzione 14/20.

Il concerrente che, in qualsiasi prova o parte di prova, riporti una votazione inferiore a quella minima prescritta, sarà senz'altro escluso dalla prova successiva.

I concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e dovranno sostenere innanzi alla Commissione di cui sopra un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione collo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista collo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposta ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Tutti i concorrenti presenteranno unitamente alla domanda gli attestati di studi musicali fatti, di servizio prestato in altri complessi musicali, di nomine conseguite, di premi ottenuti, diplomi, ecc. valevoli a certificare la loro idoneità ed abilità professionale per il posto messo a concorso.

Prima degli esami i concorrenti dovranno essere sottoposti a visita medica presso l'Ispettorato medico del Corpo degli agenti di P. S., per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito, se già appartenenti alla Banda del Corpo agenti di P. S.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle prime e seconde parti appartenenti a bande di altri Corpi militari o delle Forze armate dello Stato potranno essere con fermati nel grado da essi rivestito purchè non superiore a brigadiere o grado equiparato.

Sarà invece conferito loro il grado di guardia se provenienti dai civili.

La conferma sarà concessa dopo che essi abbiano compiuto nella Banda il periodo di sei mesi di esperimento ed in base a rapporto informativo favorevole del maestro direttore confermato dal direttore della Scuola tecnica di polizia.

Coloro che al termine del suddetto periodo di esperimento non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo agenti di P. S. saranno restituiti al servizio di istituto e se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo o da civili, saranno licenziati senza alcuna indennità, nè trattamento di quiescenza.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno, su conforme proposta della Commissione di cui all'art. 2, ha facoltà di licenziare quegli elementi che per sopravvenuta, permanente inidoneità fisica, non siano più in grado di prestare servizio nella Banda musicale.

I provenienti dal Corpo degli agenti di P. S. qualora conservino, a giudizio dell'ispettore medico del Corpo, la necessaria attitudine fisica, possono essere restituiti al Corpo stesso e prenderanno l'ultimo posto nel ruolo organico dei pari grado.

Art. 6.

Il grado di maresciallo di 2ª classe musicante verrà conferito ai marescialli di 3ª classe musicanti che abbiano una permanenza non inferiore a due anni nel loro grado e ne siano ritenuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento.

Art. 7.

Il grado di maresciallo di 3ª classe musicante verrà conferito:

1) ai brigadieri musicanti appartenenti alle prime parti che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado di brigadiere musicante, ne siano ritenuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento e superino innanzi alla Commissione di cui all'art. 2 un esame tecnico-professionale consistente nella esecuzione collo strumento da essi suonato di un pezzo a scelta del candidato e nella lettura ed esecuzione, a prima vista, collo stesso strumento, di un pezzo scelto dalla Commissione;

2) ai brigadieri musicanti appartenenti alle seconde parti che abbiano compiuto il 10° anno di effettivo servizio e il quarto anno di permanenza nel grado di brigadiere musicante, ne siano ritenuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento e superino lo stesso esame tecnico-professionale di cui al n. 1).

Art. 8.

Il grado di brigadiere musicante verrà conferito:

1) ai vicebrigadieri musicanti appartenenti alle prime parti che abbiano una permanenza nel grado non inferiore ad un anno;

2) ai vicebrigadieri musicanti appartenenti alle seconde parti che abbiano una permanenza nel grado non inferiore a due anni;

3) ai vicebrigadieri musicanti appartenenti alle terze parti che abbiano una permanenza nel grado non inferiore a tre anni.

Tutti i vicebrigadieri suaccennati dovranno essere ritenuti meritevoli della promozione dalla Commissione di avanzamento.

Art. 9.

Il grado di vicebrigadiere musicante verrà conferito mediante esame:

1) alle guardie scelte e guardie musicanti appartenenti alle prime parti che abbiano una permanenza minima complessiva nei due gradi di un anno;

2) alle guardie scelte e guardie musicanti appartenenti alle seconde parti che abbiano una permanenza minima complessiva nei due gradi di cinque anni;

3) alle guardie scelte e guardie musicanti appartenenti alle terze parti che abbiano una permanenza minima complessiva nei due gradi di dodici anni.

Gli esami avranno luogo presso la Scuola tecnica di polizia di Roma e consisteranno in una prova scritta, in una orale ed in una pratica di carattere tecnico-professionale stabilite dalla Commissione esaminatrice composta come al precedente art. 2.

Art. 10.

Il grado di guardia scelta musicante verrà conferito alle guardie che fanno parte delle prime e seconde parti, che abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio effettivo.

Per le guardie appartenenti alle terze parti, il periodo minimo di servizio per ottenere la promozione a guardia scelta dev'essere di almeno due anni.

Le promozioni vengono conferite in base a rapporto informativo del direttore della Scuola tecnica di polizia, dal quale risultino i requisiti della buona condotta, della diligenza e della capacità artistica dimostrata.

Art. 11.

La promozioni non potranno aver luogo che nei limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dall'organico di cui al precedente art. 1.

Art. 12.

Per la concessione dei premi d'ingaggio, delle ferme, delle rafferme e dei relativi premi, valgono le norme generali di cui al regolamento pel Corpo degli agenti di P. S.

Art. 13.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento economico e di quiescenza degli agenti musicanti e quanto altro non previsto nel presente decreto, valgono le norme del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.

Art. 14.

Al vice-direttore verrà corrisposta, oltre alle normali competenze del suo grado, una indennità professionale annua di L. 1000 al lordo delle ritenute e riduzioni di legge.

La misura della indennità professionale per gli altri sottufficiali, per le guardie scelte e per le guardie, è quella stabilita dall'art. 331 del vigente regolamento del Corpo degli agenti di P. S.

Art. 15.

Con successivo provvedimento saranno inserite nel regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., le norme relative al funzionamento della Banda musicale, al fondo per spese varie di acquisto e di manutenzione degli strumenti di proprietà della Banda stessa, che non potrà superare la somma di L. 12.000 annue, nonchè agli obblighi di servizio ed agli strumenti degli appartenenti alla Banda che debbono far carico ai suonatori ed alle eventuali concessioni della Banda per scopi non attinenti al servizio ordinario.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di primo clarino principale, di prima cornetta, di primo flicorno baritono, di primo trombone solista, di prima tromba in si b. basso, di primo saxofono, di primo flicorno contralto delle prime parti, nonchè i posti di secondo flicorno soprano, di secondo flicorno basso e di secondo flicorno contrabasso in si b. delle seconde parti, sono conferiti agli attuali incaricati col grado di guardia.

Gli agenti di P. S. che all'atto della pubblicazione del presente decreto, prestano servizio quali musicanti nella Banda, dovranno, entro 30 giorni dalla data di detta pubblicazione, produrre al Ministero dell'interno, regolare domanda in competente bollo per ottenere la conferma in servizio nella Banda stessa col grado già rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La domanda dovrà essere inoltrata munita dei pareri del maestro, direttore della Banda e del direttore della Scuola tecnica di polizia.

Trascorso il termine di cui sopra, coloro i quali non avranno presentata la domanda di cui al precedente capoverso, saranno, senz'altro, considerati rinunciatari, e, pertanto, restituiti al servizio di istituto.

Il Ministero dell'interno, per esigenze artistiche della Banda, ha tuttavia facoltà di trattenere in servizio quali musicanti quegli elementi che ritenesse necessari, fino all'espletamento dei successivi concorsi.

La Commissione di cui all'art. 2 stabilirà l'assegnazione degli agenti musicanti nelle varie parti in base allo strumento da essi effettivamente suonato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1938-XVII, n. 2091.
Istituzione della Commissione consultiva per il diritto di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1935-XIII, n. 1651, relativo alla costituzione di una Commissione per la revisione delle norme sulla condotta della guerra;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Commissione incaricata di studiare e di risolvere, con specifica competenza, le questioni riflettenti il diritto di guerra nei rapporti dei belligeranti e dei neutrali e per l'adempimento di altri compiti connessi, tenendo conto, sia delle disposizioni positive e dei principî di diritto internazionale e interno, sia degli interessi politici e militari dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita, alla diretta dipendenza del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, una Commissione consultiva incaricata:

1° di dare parere sulle questioni attinenti al diritto della guerra terrestre, marittima e aerea, che le saranno sottoposte dal DUCE o dai Ministri Segretari di Stato, e, in generale, su ogni altra questione giuridica concernente la condotta della guerra nei rapporti dei belligeranti o dei neutrali, ovvero la situazione determinata da particolari emergenze;

2° di proporre ai Ministri competenti, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'adozione di atti o provvedimenti legislativi o regolamentari, di istruzioni e di altri atti amministrativi, che la Commissione stessa ravvisi necessari, e di preparare e formulare i relativi disegni e schemi;

3° di proporre, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti necessari per coordinare le attribuzioni e le attività, che, in relazione alle materie specificate nel n. 1°, siano, in base alle leggi vigenti, demandate alla ordinaria competenza di determinati Ministeri, Comandi, uffici o Enti;

4° di raccogliere documenti, atti, pubblicazioni e ogni altro materiale, che sia ritenuto necessario, per assolvere nel modo migliore i compiti indicati nei numeri precedenti.

Art. 2.

Quando, nelle circostanze prevedute dalle leggi vigenti, sia istituito un Comando militare supremo o, comunque, un Alto Comando autonomo, con decreto del DUCE, su proposta del presidente della Commissione, uno o più componenti di questa possono essere delegati a esercitare, presso il Comando stesso, quelle, fra le funzioni indicate nel n. 1° dell'articolo precedente, che esso ritenga necessarie.

Art. 3.

Quando il Governo intenda partecipare a conferenze o ad altre riunioni internazionali, convocate in Italia o all'estero, per la trattazione di questioni comunque attinenti alle materie indicate nel n. 1° dell'art. 1, il DUCE può designare, per prendervi parte in rappresentanza del Governo, o come osservatore o in altra qualità, uno o più membri della Commissione, all'uopo proposti dal presidente di questa, in considerazione della loro particolare competenza.

Art. 4.

Con provvedimento del presidente, i membri della Commissione possono essere ripartiti in sottocommissioni o in sezioni, con assegnazioni di compiti particolari.

Art. 5.

La Commissione è composta di un presidente, di un vice presidente, di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'Africa Italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, della guerra, della marina, dell' aeronautica e delle comunicazioni, nonchè di un rappresentante della Commissione suprema di difesa, di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di uno o più professori o cultori di diritto internazionale.

Presso la Commissione è istituito un ufficio permanente di segreteria.

Art. 6.

Il presidente, il vice presidente, e i membri della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del DUCE.

Il capo della segreteria della Commissione, rivestente il grado 6° della gerarchia statale, è nominato con decreto del DUCE, su proposta del presidente della Commissione. L'eventuale sua promozione dal 6° al 5° grado gerarchico non comporta cessazione dalla carica.

I segretari, che devono essere di grado gerarchico inferiore al 6° e che, in via ordinaria, non devono superare il numero di tre, sono nominati con decreto del DUCE, su proposta del presidente della Commissione. Qualora, in relazione ai casi indicati nell'art. 2 si renda necessario aumentare l'anzidetto numero, si provvede con successivo Regio decreto, su proposta del DUCE, di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Il personale di segreteria, è tratto dai dipendenti delle Amministrazioni statali, ed è destinato a prestare servizio presso la commissione nella posizione di « comando », intendendosi, a tale effetto, istituita quest'ultima posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la prevedono.

Art. 7.

Con decreto del DUCE, su proposta del presidente della Commissione, possono essere aggregate a questa persone particolarmente esperte nelle materie indicate nel n. 1° dell'articolo 1.

Art. 8.

La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può corrispondere direttamente con tutte le autorità dello Stato.

Art. 9.

La Commissione ha sede in Roma. Nondimeno il presidente, quando lo ritenga necessario od opportuno, può convocare la Commissione, o le singole sottocommissioni o sezioni, anche altrove.

Art. 10.

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 11.

La Commissione, istituita in applicazione del R. decreto 5 settembre 1935-XIII, n. 1651, è soppressa a decorrere dal 31 gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 126. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2092.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite in provincia di Ancona.

N. 2092. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite in provincia di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1939-XVII

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 28.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 769, concernente il trasferimento della banda musicale della Milizia portuaria da Genova a Sabaudia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 769, concernente il trasferimento della banda musicale della Milizia portuaria da Genova a Sabaudia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 29.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 30.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 31.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società anonima nazionale « Cogne » di un contributo statale di L. 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società anonima nazionale « Cogne » di un contributo statale di lire 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 32.

Istituzione di un Comitato interministeriale per l'autarchia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare un più efficace e diretto coordinamento dell'azione dei Ministeri rivolta a conseguire l'autarchia economica della Nazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per conseguire un più efficace e diretto coordinamento nell'esame dei problemi attinenti all'autarchia economica della Nazione e nella preparazione dei relativi provvedimenti legislativi, è istituito il Comitato interministeriale per l'autarchia.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia è presieduto dal DUCE, Capo del Governo, ed è composto del Ministro per le corporazioni, del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e gli scambi e le valute, nonchè del capo di Stato Maggiore generale, del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, del governatore della Banca d'Italia e del segretario della Commissione suprema di difesa.

Il Comitato interministeriale è convocato dal DUCE, esso si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Art. 3.

Il DUCE, Capo del Governo, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni del Comitato interministeriale, in qualità di esperti, funzionari delle Amministrazioni dello Stato, degli enti economici e sindacali e dirigenti di aziende private.

Art. 4.

Le deliberazioni del Comitato interministeriale sono eseguite in via di urgenza dal Ministro per le corporazioni sotto la diretta vigilanza del DUCE, Capo del Governo.

Per l'attuazione delle dette deliberazioni il Ministro per le corporazioni è autorizzato a valersi anche dell'opera temporanea di persone particolarmente competenti e ad affidare l'esercizio di determinate funzioni a dirigenti di organizzazioni sindacali di categoria impegnate alla realizzazione di compiti autarchici nei principali settori dell'attività produttiva.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale, ove lo ritenga necessario per il più efficace conseguimento delle finalità autarchiche, può, in deroga alle disposizioni vigenti, autorizzare nuovi impianti industriali, prescrivere alle imprese industriali di adottare determinati processi produttivi, stabilendone le modalità, e fissare i prezzi dei prodotti.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ad emanare le norme di integrazione occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 127. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 33.

Istituzione di nuovi gradi nella categoria dei sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 832, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sulla costituzione e funzionamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e tabelle annesse;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, concernente i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, sull'ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il regolamento di disciplina del Regio esercito e tabelle annesse, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale i gradi di: primo capo squadra, aiutante, aiutante capo, primo aiutante, corrispondenti rispettivamente, ai gradi di: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore nelle altre Forze armate dello Stato.

Art. 2.

Il grado di primo capo squadra può essere conferito, nei limiti delle vacanze d'organico, ai capi squadra appartenenti alla Milizia da almeno un anno, i quali rivestano, nelle altre Forze armate dello Stato, il grado di sergente maggiore o corrispondente, oppure, a scelta, agli altri capi squadra con almeno tre anni di anzianità di grado.

Art. 3.

Il grado di aiutante può essere conferito, nei limiti delle vacanze d'organico, ai capi squadra appartenenti alla Milizia da almeno un anno, i quali hanno nelle altre Forze armate dello Stato il grado di maresciallo ordinario o corrispondente, oppure a scelta ai primi capi squadra con almeno dieci anni di anzianità di grado e ai capi squadra che, alla data del presente decreto, hanno compiuto dieci anni di servizio effettivo o comunque retribuito col grado di capo squadra.

Art. 4.

Il grado di aiutante capo può essere conferito, nei limiti delle vacanze d'organico, ai capi squadra appartenenti alla Milizia da almeno un anno, i quali hanno, nelle altre Forze armate dello Stato, il grado di maresciallo capo o corrispondente, oppure, a scelta, agli aiutanti con almeno quattro anni di anzianità di grado.

Art. 5.

Il grado di primo aiutante può essere conferito, nei limiti delle vacanze d'organico, ai capi squadra appartenenti alla Milizia da almeno un anno, i quali hanno, nelle altre Forze armate dello Stato, il grado di maresciallo maggiore, di aiutante di battaglia o corrispondente, oppure, a scelta, agli aiutanti capo con almeno quattro anni di anzianità di grado.

Art. 6.

Il conferimento dei gradi di primo capo squadra, aiutante, aiutante capo e primo aiutante è devoluto al Comando generale della M.V.S.N. e dovrà essere limitato alle disponibilità dei posti negli organici dei sottufficiali, previsti e stabiliti per le unità della Milizia dalle competenti autorità e contenuto nelle seguenti percentuali per ogni singolo grado:

Primi aiutanti . .	2 %	dei posti organici dei sottufficiali
Aiutanti capo . .	3 %	» » » » »
Aiutanti . . .	4 %	» » » » »
Primi capisquadra.	30 %	» » » » »

Art. 7.

Per i sottufficiali impiegati in speciali servizi o mansioni, la cui retribuzione non fa carico al bilancio della Milizia, il conferimento dei nuovi gradi è regolato:

a) nelle seguenti proporzioni per gli effettivi inquadrati in reparti organici:

Primi aiutanti . .	4 %	dei posti organici dei sottufficiali
Aiutanti capo . .	6 %	» » » » »
Aiutanti	9 %	» » » » »
Primi capisquadra.	40 %	» » » » »

b) nelle seguenti proporzioni per il personale impiegato isolatamente in servizi o mansioni speciali:

Primi aiutanti . .	1 %	dei posti organici dei sottufficiali
Aiutanti capo . .	2 %	» » » » »
Aiutanti	3 %	» » » » »
Primi capisquadra.	10 %	» » » » »

Art. 8.

Per il personale in servizio permanente effettivo e in servizio collettivo continuativo, la cui retribuzione grava sul bilancio della Milizia, il conferimento dei nuovi gradi sarà regolato secondo la seguente tabella, con la quale viene stabilito l'organico del ruolo personale in servizio permanente retribuito, addetto ai Comandi di milizia:

Primi aiutanti	n. 80
Aiutanti capo	» 100
Aiutanti	» 120
Primi capisquadra	» 150
Capi squadra	» 700
Vice capi squadra . . . . Camicie nere scelte . . . . Camicie nere	» 1.350

Art. 9.

La diaria giornaliera spettante ai primi aiutanti, aiutanti capo, aiutanti e primi capisquadra del ruolo del personale in servizio permanente effettivo retribuito è stabilita nella seguente misura:

Primi aiutanti	L. 25 al lordo
Aiutanti capo	» 23 » »
Aiutanti	» 21 » »
Primi capisquadra	» 19 » »

Detta paga è corrisposta integralmente al personale coniugato o vedovo con prole minorenne ed è decurtata di L. 2 lorde giornaliere per il personale celibe.

Nessun assegno è dovuto a titolo di indennità militare.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 125. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vicenza con sede in Vicenza, è dichiarato trasformato in Ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vicenza continuerà a funzionare, a' termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(440)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario cooperativo reggiano di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo reggiano con sede in Reggio Emilia, è dichiarato trasformato in Ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo reggiano di Reggio Emilia continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(441)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario giuliano di Trieste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario Giuliano con sede in Trieste, è dichiarato trasformato in Ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario giuliano di Trieste continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(442)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario provinciale di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario provinciale di Bologna con sede in Bologna, è dichiarato trasformato in Ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario provinciale di Bologna continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(443)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1939-XVII.

Nomina del funzionario incaricato della redazione dei verbali della Lotteria nazionale E. 42.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione di una terza Lotteria nazionale denominata E. 42;

Visto il R. decreto in data 24 dicembre 1938-XVII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che approva il regolamento generale per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli, della Lotteria ippica di Merano e della Lotteria nazionale E. 42;

Visto il Nostro decreto in data 3 gennaio 1939-XVII in corso di registrazione alla Corte dei conti, che fissa la data di estrazione dei premi della Lotteria nazionale E. 42;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Servizi del lotto) che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento medesimo;

Decreta:

Il cav. dott. Leopoldo Moschetto, 1° segretario nel Ministero delle finanze (Servizi del lotto e lotterie) è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulle tre Lotterie nazionali e degli articoli 95 e 96 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato il 1° segretario del Ministero delle finanze cav. dott. Leopoldo Iovacchini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(462)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1939-XVII.

Determinazione della misura dei premi della Lotteria nazionale E. 42.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione della Lotteria nazionale E. 42;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

La massa dei premi della Lotteria nazionale E. 42 per la prima manifestazione è determinata nella somma fissa di L. 9.000.000 qualunque sia il ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 2.

La detta somma di L. 9.000.000 è distribuita come segue:

1) Primo premio di L. 5.000.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, primo estratto;

2) Secondo premio di L. 1.000.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, secondo estratto;

3) Terzo premio di L. 500.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, terzo estratto;

4) Dieci premi di L. 100.000 cadauno ai possessori dei dieci biglietti venduti le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo;

5) Due premi di approssimazione di L. 125.000 cadauno ai possessori dei due biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quello vincente il primo premio;

6) Due premi di approssimazione di L. 50.000 cadauno ai possessori dei due biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quello vincente il secondo premio;

7) Due premi di approssimazione di L. 25.000 ciascuno ai possessori dei due biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quello vincente il terzo premio;

8) Venti premi di approssimazione di L. 5000 cadauno ai possessori dei venti biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quelli vincenti il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo premio;

9) Numero 75 premi di consolazione di L. 10.000 cadauno ai possessori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti dopo i primi tredici premi;

10) Premio di L. 125.000 al venditore del biglietto vincente il primo premio;

11) Premio di L. 50.000 al venditore del biglietto vincente il secondo premio;

12) Premio di L. 25.000 al venditore del biglietto vincente il terzo premio;

13) Dieci premi di L. 5000 cadauno ai venditori dei dieci biglietti vincenti i successivi dieci premi di L. 100.000 ognuno.

Art. 3.

La vendita dei biglietti della Lotteria E. 42, prima manifestazione, cessa improrogabilmente:

1° nel Regno alla mezzanotte del 15 gennaio 1939-XVII;

2° nell'A.O.I., nella Libia e nei Possedimenti italiani dell'Egeo alla mezzanotte del 10 detto mese, con facoltà ai Governi dell'A.O.I. della Libia e delle Isole dell'Egeo di fissare, occorrendo, la chiusura della vendita anche in data anteriore.

Art. 4.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre i cinque e dieci giorni dopo le date di chiusura della vendita rispettivamente fissate come ai nn. 1 e 2 del precedente articolo e quindi non oltre il 20 gennaio 1939-XVII.

Art. 5.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nel pomeriggio del 24 gennaio 1939-XVII in un locale della Mostra del minerale e della bonifica.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(461)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1939-XVII.
Costituzione del Comitato di direzione delle Lotterie nazionali dell'anno 1939-XVII

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione della Lotteria nazionale E. 42;
Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII;
Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 1 del detto regolamento generale, del loro rappresentante in seno al Comitato generale preposto alla Direzione delle tre lotterie di Tripoli, di Merano e dell'E. 42;

Decreta:

Il Comitato di direzione delle Lotterie nazionali, per le manifestazioni dell'anno 1939, è così composto:

1. S. E. Thaon di Revel dei Marchesi dott. Paolo, senatore del Regno, Ministro per le finanze, presidente;
2. On. gr. croce prof. Marinelli Giovanni, segretario amministrativo del P.N.F., in rappresentanza del Partito, vice presidente;
3. Gr. uff. Rampini Michele, capo del Personale e dei Servizi lotto del Ministero delle finanze, membro;
4. S. E. Luciano Celso, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per la cultura popolare, in rappresentanza del Ministero stesso, membro;
5. Gr. uff. dott. Mancini Bruto, consigliere della Corte dei conti, membro;
6. Comm. rag. Dadone Ermanno, ispettore superiore di ragioneria delle Intendenze di finanza, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, membro;
7. On. prof. Castellino Nicolò, presidente della Federazione fascista editori giornali e agenzie di stampa, in rappresentanza della stessa, membro;
8. Gran cordone S. E. dott. Gabelli Ottone, direttore generale Affari EE. FF. Ministero dell'Africa Italiana, in rappresentanza del Ministero stesso, membro;
9. S. E. on. Bonomi Oreste, in rappresentanza dell'Ente autonomo Esposizione universale, membro;
10. Gr. uff. prof. Scalise Giuseppe, consigliere di Stato, quale presidente della Commissione centrale del lotto, membro;
11. Comm. avv. Ferrara Tommaso, direttore capo divisione lotto, Ministero delle finanze, che avrà le funzioni di segretario.

Roma, addì 1° gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(460)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 gennaio 1939-XVII.
Approvazione dell'acquisto di alcuni immobili per la costruzione della Casa della G.I.L. in Motta Visconti.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Motta Visconti la Casa della G.I.L., la Gioventù italiana del Littorio è venuta nella determinazione di acquistare da vari venditori, come meglio specificati nel sottoindicato atto, per l'importo totale di L. 63.450 i seguenti immobili siti in comune di Motta Visconti:

a) salone con annessa abitazione e terreno sito in via S. Giovanni al civico n. 26, contraddistinto in catasto rustico di detto Comune col mappale n. 1967 fabbricato in accertamento ett. 0.13.10;

b) appezzamento di terreno contraddistinto in catasto rustico di detto Comune col mappale n. 2271 semin. irrig. ett. 0.04.40;

c) appezzamento di terreno contraddistinto in catasto rustico di detto Comune con i mappali:
n. 2270 semin. irrig. ett. 0.05.80
» 2278 » » » 0.05.90
» 2279-*a* » » » 0.05.60

d) appezzamenti di terreno contraddistinti in catasto rustico di detto Comune con i mappali:
n. 2281 semin. irrig. ett. 0.05.10
» 2282 » » » 0.05.10
» 2283-*a* » » » 0.02.40

nonchè le quote di comproprietà del mappale n. 2284 semin. irrig. di Valè Margherita ett. 0.00.80, Valè Angelo ett. 0.00.80, coniugi Brusoni Camillo e Parabiaghi Innocenza ett. 0.00.80;
Considerata l'opportunità di tale acquisto;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di compra vendita in data 7 settembre 1938-XVI a rogito notaio Giuseppe Quadri registrato a Milano il 24 stesso mese al n. 2665, vol. 696, fog. 172 atti pubblici, trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Pavia il 26 ottobre 1938-XVI al n. 2198, vol. 249 d'ordine e n. 1889, vol. 755 di formalità;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, degli immobili occorrenti per la costruzione della Casa della G.I.L. di Motta Visconti è approvato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
A. Starace

(351)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 gennaio 1939-XVII.
Approvazione dell'acquisto di uno stabile e relativo terreno per la costruzione della Casa della G.I.L. in Cremona.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Cremona la Casa della G.I.L., la Gioventù italiana del Littorio venne nella determinazione di acquistare dalla Soc. an. cremonese case e terreni, per l'importo di L. 73.000 una casa di recente costruzione, posta in via Tagliamento n. 2, figurante nel catasto di Cremona al mappale n. 2866, e relativo terreno di mq. 1.662 come da mappale suindicato;
Considerata l'opportunità di tale acquisto;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 24 ottobre 1938-XVI a rogito notaio Feraboli Gaetano, registrato a Cremona il 2 novembre 1938-XVII al n. 617, vol. 213, ivi trascritto il 25 ottobre 1938-XVI al n. 2903 del reg. gen. ed al n. 2239 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, della casa e relativo terreno occorrenti per la costruzione della Casa della G.I.L. di Cremona è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
A. STARACE

(353)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 29 gennaio 1939-XVII ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 2044, riguardante la nomina di uditori di pretura altoatesini.

(463)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 29 gennaio 1939-XVII ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1903. contenente norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

(464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 284.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Consolidato 3,50 % n. 785774 di annuo L. 42, intestato a d'Auria Maria Teresa fu Vincenzo moglie di Caiazzo Francesco domiciliato in Arzano (Napoli), vincolato come dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante di tre parti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(359)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 283.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239. Data: 19 ottobre 1938. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pavia. Intestazione: Bolduri Adele fu Giuseppe. Titoli del debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 319. Data: 21 ottobre 1936. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria Trieste. Intestazione: Berginc Giuseppe di Giuseppe. Titoli del debito pubblico: 1 titolo ex lit. 5 %. Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450. Data: 19 maggio 1937. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza Finanza Como. Intestazione: Busnelli Antonio di Carlo. Titoli del debito pubblico: 3 cartelle Rendita 5 %. Capitale L. 110 rendita.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95943. Data: 12 marzo 1924. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza Finanza Napoli. Intestazione: Caruso Luigi. Titoli del debito pubblico: titoli. Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95944. Data: 12 marzo 1924. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza Finanza Napoli. Intestazione: Caruso Luigi. Titoli del debito pubblico: titoli. Capitale L. 245, rendita.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(360)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria (Pola)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 novembre 1936-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria, con sede nel comune di Monte di Capodistria (Pola), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 giugno 1938-XVI con il quale si è nominato il dott. Primo Vattovani commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. Vattovani ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giovanni Poli fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria, avente sede nel comune di Monte di Capodistria (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle

leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Primo Vattovani.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(428)

Autorizzazione al Banco di Napoli a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Cellino Attanasio (Teramo), Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) e Tocco da Casauria (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 9 gennaio 1939-XVII fra il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Cellino Attanasio (Teramo), Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) e Tocco da Casauria (Pescara);

Autorizza

il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Cellino Attanasio (Teramo), Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) e Tocco da Casauria (Pescara); in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avverranno a decorrere, rispettivamente, dal 16, 18 e 20 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(429)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico, in liquidazione, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Panico, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna), e dispone la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1937-XV col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il dott. Raffaele Capone, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Pietro Crocioni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico, in liquidazione, avente sede nel comune di Marzabotto (Bologna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dottore Raffaele Capone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(427)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine stabilito per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso ad una borsa di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso il Regio osservatorio per le malattie delle piante in Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1939-XVII, reg. 1. Ministero agricoltura e foreste, foglio 121, e pubblicato nel n. 15 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 19 gennaio 1939-XVII, con il quale veniva bandito il concorso, per esami e per titoli, ad una borsa di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, segnatamente in rapporto con l'agrumicoltura, presso il Regio osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, annesso alla locale Regia stazione di frutticoltura e di agrumicoltura;

Ritenuta la opportunità — in relazione alla data nella quale è avvenuta la pubblicazione del predetto bando — di prorogare di un mese il termine di tempo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di tempo per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per una borsa di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso il Regio osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, annesso alla locale Regia stazione di frutticoltura e di agrumicoltura bandito col decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, specificato nelle premesse, è prorogato al 28 febbraio 1939-XVII.

Art. 2.

In conseguenza della proroga di cui al precedente articolo, la durata della borsa di studio viene ridotta a mesi quindici, con decorrenza dal 1° aprile 1939-XVII ed il relativo importo complessivo a lire 10.000.

Tale somma graverà per L. 2000 sul cap. 28 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1938-39 e per L. 8000 sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1939-40.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(477)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.